



Approfondimento n.3/giugno 2020

Quando il tutore ha bisogno di supporto: un focus sulla relazione fra minore e tutore

Note e Riflessioni in occasione della Carta Etica del tutore volontario di recentemente pubblicata.

a cura di
Marianna Lunardini
CeSPI

Con il sostegno di



Fondazione
Compagnia
di San Paolo

INTESA  SANPAOLO



Sommario

Introduzione.....	3
LaCarta Etica.....	4
L'attuazione della Carta Etica ed il contesto in cui si inserisce:alcune difficoltà	6
Le possibili strategie per dare effettivo empowerment alla carta	7
L'apporto dei professionisti a sostegnodeltutore.....	9
Conclusione	10
Bibliografia.....	11

Introduzione

Il 15 aprile 2020 è stata promossa da tre dei principali enti di riferimento, istituzionali e non, la Carta etica del tutore volontario¹. La redazione della Carta Etica è infatti frutto del lavoro coordinato dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (AGIA), dell’Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e la famiglia (AIMMF) e di Save The Children Italia. La Carta Etica si colloca nel lavoro di un’ampia serie di organi istituzionali, di organizzazioni non governative e di associazioni della società civile al fine di promuovere l’art. 11 della legge n. 47/2017: l’istituzione di un Elenco di tutori volontari, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato, in ogni Tribunale per i Minorenni.

La figura del tutore volontario è stata definita da AGIA come simbolo di una “genitorialità sociale”² per l’apporto potenziale alla vita del minore straniero non accompagnato (MSNA), simile a quello di un genitore nella possibilità di guida e di orientamento per chi è privo di riferimenti nel Paese d’accoglienza.

Il percorso per giungere, attraverso la legge 47 ad una definizione attuativa relativa alla tutela volontaria era cominciato nel 2014 sempre per un’iniziativa inter-istituzionale promossa dall’Ufficio del Garante Nazionale in collaborazione con Defence for Children. In quell’occasione, sulla base di 10 standard sulla tutela definiti in sede internazionale e approvati dal Consiglio d’Europa³, una commissione consultiva era giunta dopo diversi mesi di lavoro a formulare nel 2015 un documento di proposta che enucleava i principi fondamentali che avrebbero dovuto orientare, sia dal punto di vista etico, sia da quello procedurale, l’istituto nella sua necessaria adesione e coerenza con la normativa internazionale e nazionale.⁴ Il documento nel 2015 rilevava come in Italia “il sistema di tutela non [era] regolamentato e non [era] dotato di un percorso formativo adeguato e omogeneo per le persone che si rendono disponibili a svolgere il ruolo di tutore” auspicando “un sistema di supporto e accompagnamento ma anche di monitoraggio della loro attività” una volta nominati, sia attraverso azioni dirette nei loro confronti che con azioni di contesto. Alcuni passi in avanti sono stati fatti per ciò che concerne la tutela dei minori non accompagnati, tuttavia ad oggi molto resta da compiere per il raggiungimento dell’obiettivo. Questa nuova carta rinnova lo sforzo di fornire ai tutori volontari un supporto per assumere decisioni nel superiore interesse del minore in situazioni di incertezza al fine di assicurare la preminenza di tale interesse così come previsto dalla Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia edell’Adolescenza.

Il documento è ideato col fine di orientare le funzioni dei tutori ma anche come strumento teso a favorire la consapevolezza e la partecipazione dei minorenni qualora il tutore agisse comportamenti difformi da quanto prevede la nostra legislazione. La Carta si compone di 17 principi che il tutore si impegna a rispettare mentre il minore può, di sua sponte, comunicarne un’eventuale violazione. Tra i principi previsti sono ricompresi la dichiarazione di impegno del tutore a promuovere e tutelare i diritti del MSNA, sviluppare un rapporto di fiducia, rispettare la cultura di provenienza di questi, oltre ad evitare situazioni di disagio, vergogna, pericolo o rischio per il ragazzo. Il tutore deve curare gli aspetti finanziari ed attuare inoltre una corretta amministrazione dei beni del tutelato nel suo esclusivo interesse, secondo la normativa operante in tema di tutela.

¹ Visionabile sul sito: <https://tutelavolontaria.garanteinfanzia.org/carta-etica-del-tutore-volontario>

² AGIA, Linee guida per tutori volontari, 2017 visionabile in <https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/Linee%20guida%20tutori%20volontari.pdf>

³ Closing a protection gap – 10 standard sulla tutela, visionabile in https://ec.europa.eu/justice/grants/results/daphne-toolkit/content/closing-protection-gap-20-implementing-core-standards-guardians-separated-children-europe_en

⁴ AGIA – Verso un sistema di tutela per i minorenni stranieri non accompagnati, Documento di proposta, 2015 in http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/verso_un_sistema_di_tutela.pdf.

L'attuazione di tali principi è complessa ma cruciale per la riuscita dell'operato del tutore stesso che si trova ad operare nell'ambito di un sistema di accoglienza e protezione il quale spesso non si muove in conformità con quanto prescrivono i diritti, i principi e le norme relative al trattamento di qualsiasi persona minorenni, da qualsiasi luogo essa provenga. È indubbio che le dinamiche generali relative alla percezione e alla gestione dei fenomeni migratori si pongano come elementi di difficoltà nel realizzare la funzione di tutela. Spesso la categoria che si impone sul ragazzo è infatti quella della condizione di migrante rispetto a quella di persona minorenni. Il tutore deve, pertanto, necessariamente generare condizioni di fiducia e di cura con e per il ragazzo e, nel contempo, si deve confrontare con un sistema complesso di mandati, professionisti e disposizioni i quali non raramente risultano essere poco integrati tra loro e che spesso non si muovono in conformità con quanto prescrive la normativa nazionale e internazionale per garantire i diritti alla protezione e alla cura di cui ogni persona minorenni, di qualsiasi nazionalità, deve essere pienamente titolare.

Naturalmente il tutore dovrà stabilire una condizione di armonica collaborazione con tutti i mandati e le professionalità utili a garantire i diritti del minore. È tuttavia l'autonomia strutturale di questa funzione, insieme al suo carattere volontario e non remunerato, che consentono al tutore di poter verificare la qualità, e talvolta le manchevolezze, del nostro sistema⁵.

La costruzione di un rapporto tutore-minore è complessa per le vulnerabilità individuali e la non conoscenza pregressa del tutore che potrebbe venire da un contesto professionale e culturale completamente differente da quello in cui si trova il minore, una volta accolto in Italia. Tale relazione, inserendosi in un sistema con le criticità potenziali descritte, può subire dinamiche negative nella costruzione del rapporto, delicata per sua natura.

Proprio tali figure sono state oggetto di interviste atte ad approfondire le problematiche legate all'attuazione dei principi espressi nella Carta Etica, fra queste si aggiunge l'intervista ad un tutore volontario che permette di evidenziare, nella quotidianità e nella pratica dell'esperienza, quali sono gli elementi da considerare all'interno del binomio tutori-MSNA.

Va certamente considerato come le condizioni di subalternità che caratterizzano la situazione dei minorenni stranieri non accompagnati accolti nel nostro paese non favoriscano strutturalmente forme di partecipazione diretta dei ragazzi. Basti pensare che la maggior parte delle strutture di accoglienza non prevedono nelle loro pratiche meccanismi di tipo consultivo che favoriscano l'ascolto e la considerazione dei punti di vista espressi dai minorenni così come invece già prevedrebbe la normativa.

La Carta Etica

La Carta Etica è nata da un lavoro di consultazione con minori non accompagnati tra i 14 e i 17 anni e con neomaggiorenni, provenienti da 15 paesi diversi, presso i centri diurni Civico Zero di Save the Children, oltre che con tutori volontari. La Carta, dalle opinioni espresse dagli intervistati, è stata concepita come un possibile strumento utile e positivo per sostenere la relazione fra tutore e minorenni. A livello nazionale, si ritiene importante ribadire una necessaria omogeneità di assistenza e cura, **limitando eventuali difformità nell'effettivo** approccio dei tutori ai minori a cui sono assegnati, evitando la creazione di disparità nazionali ed anche interne ai minori nei singoli Centri. Il fine etico della Carta, nonché la concezione del minore come oggetto di diritti e di tutela,

⁵ Manuale operativo per tutori volontari, elaborato da Defence for Children International Italia nell'ambito del progetto "Alleanza per i minorenni in movimento: standard e procedure operative per i tutori" – ASOPG su <http://www.defenceforchildren.it/risorse/pubblicazioni.html>

indipendentemente dalle sue origini, etnia, religione, sono ritenuti corrispondenti alla visione della Convenzione di New York, che ne è difatti la fonte normativa di ispirazione.

La Carta non ha un valore giuridico vincolante di per sé, tuttavia alcuni principi contenuti sono corrispettivi di norme giuridiche a tutela dei minori e della persona in generale, la cui violazione pertanto è punita dalla normativa vigente. La Carta Etica, secondo alcuni esperti, è un **documento di natura deontologica** mentre per altri, non essendo quella del tutore una professione, non è considerabile come tale⁶. Si è riscontrata l'opportunità, fra gli intervistati, di istituire delle modalità di supervisione del rispetto dei principi contenuti, rilevando che le ipotesi di violazione di alcuni principi non sembrano avere conseguenze tangibili. Difatti, l'idea correlata alla creazione della Carta è il rafforzamento della consapevolezza del minore come persona legittimamente detentrici di diritti e meritevole di rispetto: il minore pertanto, anche all'interno della relazione con la figura a lui più prossima per fiducia ed affezione, può in ogni momento palesare eventuali stati di malessere correlati al comportamento del tutore, segnalando al Tribunale per i Minorenni eventuali violazioni dei principi.

Nei casi di commissione di reato, risulta immediato comprendere come questi siano poi perseguibili ed eventualmente punibili dal sistema giuridico, ma nei casi pur segnalati dalla Carta, in cui però non vi è violazione di legge, è più problematico capire quali siano le conseguenze o come si possa intervenire a rimedio. Alcuni intervistati hanno ipotizzato l'istituzione di un ente simile ad un **Comitato Etico, all'interno di ogni Tribunale per i Minorenni, a presidiare eventuali segnalazioni** dei minori e, in casi plurimi accertati, l'eventuale cancellazione, appellabile, dall'albo dei tutori. Al momento non è previsto alcun ente simile all'interno dei Tribunali, né vi sono disposizioni normative in tal senso. L'ipotesi avrebbe quindi bisogno di molteplici specifiche per poter essere effettivamente costituita e funzionante. Ad ogni modo proprio la cancellazione del tutore dall'Elenco è un aspetto sensibile nella normativa attuale, in quanto non sono propriamente chiare le fattispecie concrete che determinano la cancellazione. Alcuni degli intervistati specificano che l'approccio migliore sarebbe quello di un attento **apprezzamento specifico ed individuale** per ogni caso da parte del Giudice Minorile. Ancora oggi tuttavia le pratiche di ascolto dei minorenni stranieri sono applicate in modo eterogeneo e differente, sia in termini di qualità sia in termini di quantità, dai diversi Tribunali per i Minorenni che, in effetti, dovrebbero rappresentare il naturale presidio di garanzia per cogliere e accogliere eventuali denunce e segnalazioni da parte dei minorenni sotto tutela. Allo stesso modo le pratiche di nomina, selezione e abbinamento dei tutori con i minorenni non godono di standard uniformi e ancora molto deve essere realizzato in Italia affinché le pratiche di tutela trovino un'adeguata omogeneizzazione sul territorio nazionale.⁷

I doveri del tutore sono ritenuti da tutti gli intervistati ben definiti e, complessivamente, anche i bisogni del minore benché si riscontra, per alcuni, una **necessaria integrazione relativa al diritto alla salute**, secondo la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Tale diritto alla salute implica una valutazione dello stato di salute del minore, inteso come benessere fisico, mentale e sociale e non la mera assenza di malattie o infermità, da effettuarsi al momento dell'accoglienza, in modo da poter avere gli strumenti per porre in essere azioni di rimedio e prevenzione. Al di là di quanto rilevato per la formulazione di questa carta permane ancora una significativa mancanza nella definizione dei ruoli e delle competenze relative alla tutela. In particolare la relazione tra tutori, strutture di accoglienza a cui sono affidati i minorenni, servizi sociali del territorio presentano una difformità di indirizzo della quale spesso sono proprio i minorenni a subire le conseguenze. Questa inadeguatezza è certo da attribuirsi alla complessità nel realizzare un sistema sinergicamente tutelante ma anche alla discriminazione strutturale che spesso i minorenni stranieri si trovano ancora a subire.

⁶ Sul punto si rinvia il lettore all'Approfondimento dell'Osservatorio n.2 in tema di tutori.

⁷ Defence for Children, Orientamenti formativi sulla tutela volontaria di persone minorenni straniere non accompagnate, gennaio 2018 consultabile su http://www.defenceforchildren.it/files/DCI_-_Eluce_Sicily_2018_Pagine.compressed.pdf.

La Carta è ritenuta dagli intervistati uno strumento **utile e da inserire nel corso di preparazione propedeutico** all'iscrizione nell'Elenco dei tutori presso i Tribunali per i Minorenni, che non necessita di integrazioni vista la presenza di **manuali-vademecum**⁸ preparati da varie organizzazioni non governative. **Nell'ottica di una maggiore uniformità nell'agire dei tutori**, pur essendo uno strumento volontario, si ritiene importante la promozione della Carta oltre che dai Tribunali anche dagli stessi tutori, compresi quelli già nominati. La formazione del tutore è infatti considerata il punto focale per la realizzazione dei principi citati ed anche gli stessi operatori hanno un ruolo cruciale nel far conoscere la carta ai minori e agli stessitutori.

L'attuazione della Carta Etica ed il contesto in cui si inserisce: alcune difficoltà

La figura del tutore è una novità che si inserisce in un quadro di relazioni e rapporti fra vari soggetti, assai diversificato all'interno del territorio nazionale a causa della presenza di figure istituzionali e non di riferimento e della collaborazione instaurata fra i vari attori. L'apporto innovativo del tutore volontario ha comportato un progressivo assestamento all'interno del sistema di accoglienza, il tutore deve infatti relazionarsi con il minore ma anche con attori quali: operatori dei centri di accoglienza, tribunali, operatori sanitari, assistenti sociali, mediatori, psicologi. Da tali scambi relazionali egli può trarre supporto per una migliore comprensione del minore e del proprio ruolo nei suoi confronti, al fine di svolgere al meglio la propria funzione.

In tale prospettiva il sostegno di tali figure, necessario per orientare l'azione del tutore e adattarla alle svariate contingenze e diversità proposte da ogni ragazzo, da ogni storia, ma anche da ogni sistema di riferimento nei diversi contesti territoriali in Italia è fondamentale. Si tratta di sistemi che, pur facendo riferimento allo stesso impianto normativo, si realizzano con modalità eterogenee e talvolta di difficile interazione per il tutore. La Carta da un lato si inserisce nell'ambito di tale finalità di orientamento e, dall'altro, necessità della figura del tutore stesso per far sì che i principi nella stessa contenuti possano trovare attuazione.

Certamente una difficoltà nell'applicazione dei principi proposti dalla carta è proprio quello **della trasmissione dei suoi contenuti** e delle relative **implicazioni al ragazzo – Principio 16⁹** -e quindi la conseguente applicazione da parte del minore stesso. Affinché vi sia una segnalazione del minore, vi deve essere una chiara e previa spiegazione del tutore, che sarebbe la stessa figura oggetto poi della segnalazione. E' possibile immaginare alcune remore che il ragazzo potrebbe avere nel segnalare eventuali violazioni, *in primis*, per la relazione di fiducia instaurata: il minore potrebbe infatti **avere timore di perdere la figura di riferimento**, nonché figura che egli ritiene abbia un forte impatto propulsivo nella sua vita. Alcuni degli intervistati sottolineano la forse **eccessiva responsabilizzazione del minore** che, provenendo da un contesto traumatico, potrebbe non essere in grado di distinguere l'eventuale dolo perpetrato dal Tutore. Nuovamente, le difformità che caratterizzano i sistemi di accoglienza andranno certamente affrontate in modo più sistematico perché i contenuti di questo documento possano contare su un sistema funzionale alla realizzazione

⁸ Fra gli ultimi pubblicati si segnala: MeltingPot, Welcome to Europe, Manuale di sopravvivenza per il minore straniero non accompagnato (e per il suo tutore), 2020, Joëlle Long (a cura di), Tutori per Minori Stranieri non Accompagnati, Materiali per l'informazione e la formazione, Cedam, 2018 e Save the Children, Guida per i tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, 2018.

⁹[il tutore] si impegna a condividere e spiegare nei modi più appropriati la presente Carta Etica al/la minore di cui ha la tutela, illustrandogli/le in che modo e a chi può segnalare una preoccupazione o il non rispetto di uno dei punti succitati anche nel caso siano violati dal Tutore stesso

dei principi enunciati senza costringere i tutori a scontrarsi con realtà istituzionali che agiscono in modo difforme e poco coordinato nell'applicazione della normativa.¹⁰

Risulta evidente anche dalle interviste realizzate la **centralità dei fattori esterni relativi al contesto sociale, culturale ed economico** che differenziano molto le esperienze di tutela e di vissuto dei minori. Le carenze strutturali che ostacolano il percorso del minore sono riscontrabili nella lentezza, nella disarmonia e nella mutevolezza del sistema di accoglienza. I trasferimenti dei minori minano la continuità del percorso e delle relazioni costruite, in modo particolare con il tutore volontario. Così come il prolungamento eccessivo delle procedure non è facilmente gestibile dal tutore e rende più difficile il rapporto con il minore, che a sua volta vive con difficoltà il lungo iter. La situazione è ancora più critica nei contesti privi di opportunità lavorative, di formazione professionale o servizi adeguati; per il tutore in questi casi è ancora più difficile supportare il minore in maniera adeguata. Come affermato da uno degli intervistati: **“nei casi più complessi si può riscontrare l'aumento del senso di smarrimento e diffidenza del minore: i dispositivi di protezione del minore, messi in atto durante il viaggio verso l'Italia, non vengono abbandonati facilmente”**. Nella maggior parte dei casi i minori non riescono ad individuare l'origine profonda del senso di disagio e sfiducia generale provato (evidenti conseguenze dei traumi pregressi). In tale condizione emerge, quindi, la difficoltà ad instaurare un rapporto di fiducia con il tutore, percepito a volte come parte del problema o quanto meno come una figura non di aiuto nella soluzione dei problemi percepiti. Il **rischio di un abbandono delle strutture di accoglienza**, o addirittura del Paese, è ben presente e concreto nella casistica italiana ed europea in tal senso¹¹.

Risulta quindi cruciale la formazione del tutore e la corretta trasmissione al minore delle informazioni e decisioni che lo concernono, tali da renderlo partecipe del processo nel suo insieme: la concreta comprensione delle difficoltà strutturali è importante per strutturare una relazione positiva e di fiducia con il MSNA. Un'eventuale approccio superficiale, dovuto anche ad ingenuità o inesperienza, per alcuni intervistati, può essere un elemento quasi nocivo per la formazione del MSNA. In special modo è necessario evitare un approccio assistenzialista ma attuare una modalità d'azione che incentivi la crescita del minore, secondo quanto definito al Principio 3 della Carta stessa¹² e in linea con il principio di partecipazione sancito dalla Convenzione ONU (art. 12). Un'azione di sistema che finalmente porti a uniformare la comprensione e l'applicazione di quanto prevede la legge 47 risulta essere certamente l'elemento più importante per applicare concretamente quanto enunciato da questodocumento.

Le possibili strategie per dare effettivo empowerment alla carta

Rileva l'importanza di una diffusione della Carta e dei suoi contenuti a tutti gli attori coinvolti e l'importanza di dotare il tutore di tutti i necessari strumenti operativi per comprenderne il contenuto ed attuarlo. Per un effettivo *empowerment* della Carta, la riflessione evidenzia una preventiva e specifica conoscenza, nonché una valutazione complessiva del minore e dei suoi bisogni, ed una

¹⁰ In tale prospettiva nella Regione Liguria, nel 2020, è iniziato un dialogo fra Garante Regionale, Tribunale per i Minorenni e Servizi Sociali Regionali al fine di giungere ad una ripartizione e definizione dei rispettivi ruoli fra Tutore, Centri di Accoglienza e Servizi Sociali per il rafforzamento delle sinergie e delle collaborazioni fra tutti gli attori citati.

¹¹ In Italia secondo i dati del Ministero dell'Interno, sono scomparsi nei primi 4 mesi del 2020, 308 MSNA, mentre nell'anno 2019 sono scomparsi in 2.676, allontanatisi dal Centro di accoglienza e mai più rintracciati.

¹² [Il tutore] valorizza e incoraggia l'autodeterminazione e l'indipendenza del/la minore coinvolgendolo/a il più possibile nelle decisioni che lo/la riguardano e discute con lui/lei dei propri diritti, di cosa sia opportuno fare o non fare, dell'indirizzo del suo/a comportamento nelle situazioni problematiche

successiva attuazione basata su tali concreti assunti e non su mere astrazioni giuridiche. Difatti, ad esempio, il principio di valorizzazione della cultura di provenienza del ragazzo – Principio 5 della Carta¹³- implica una necessaria riflessione del tutore sugli elementi determinanti tale cultura, facilitata da strumenti di supporto forniti da figure professioniste. Altrimenti, il rischio che permanga un rispetto formale e non interiorizzato da parte del tutore potrebbe svilire il contenuto stesso della Carta. Secondo l'opinione di alcuni degli intervistati, dall'esperienza di osservazione dei tutori nominati si evince che la scarsa conoscenza dei tutelati è un fenomeno presente nel quadro delle tutele per MSNA. Allo stesso modo questa ancora povera considerazione di carattere transculturale presente nei servizi e nelle istituzioni rischia di costituire un significativo limite anche laddove i processi formativi e le sensibilità personali dei tutori stessi comprendano questa tipologia di variabili.

I Principi 3 e 4¹⁴ prevedono l'instaurazione di una relazione di scambio dialettico costruttivo fra tutore sia con il minore che con le altre figure di riferimento nella vita del MSNA. Gli obiettivi sottesi a tale principio prevedono la corretta scelta di indirizzi nel lungo periodo, tale scelta può essere coscientemente presa solo a seguito di un ragionamento congiunto fra tutti i soggetti, basato sulle effettive necessità e priorità del minore. Decisioni sul futuro del ragazzo prese magari in maniera leggera e senza una visione comune possono essere deleterie per la sua crescita, specie in relazione al Principio 3 relativo al traguardo dell'indipendenza del minore stesso. In tal senso quali siano i suoi progetti, quali i fattori esterni determinanti le sue scelte e quali le sue inclinazioni, sono elementi che necessitano di un'analisi attenta. Anche in questo caso è facilmente rilevabile come le progettazioni educative individuali siano spesso realizzate senza la dovuta attenzione e con una difformità metodologica che caratterizza i diversi contesti territoriali ma anche le strutture stesse. Va certamente rilevato come i criteri di accreditamento delle strutture di accoglienza riservate ai minorenni stranieri di competenza territoriale così come i necessari controlli per verificare la concreta applicazione degli stessi debba essere inteso come una problematica centrale.

E' necessario pertanto conoscere il minore con una sorta di *valutazione globale* di questi che possa però definirne le effettive condizioni e le priorità, ricomprendendo anche un'indagine preventiva sul benessere psico-fisico del MSNA. E' emerso, ad esempio, da alcuni intervistati, che l'intervento del Sistema Sanitario Nazionale limitato alla sola definizione dell'età rappresenti un'occasione mancata, in quanto si ritiene che il **minore debba essere soggetto di una valutazione globale**, da parte di una équipe multidisciplinare, che possa fornire una diagnosi complessiva del suo stato di salute fisica e psichica. La concezione di un'azione preventiva con l'ausilio di psicologi dell'età evolutiva e neuropsichiatri, atta a vagliare complessivamente il minore nella sua individualità di persona in fase evolutiva, con un determinato vissuto e un preciso approccio affettivo e comportamentale, è ritenuto uno strumento di aiuto indispensabile per l'operato del tutore. Se da un lato va riconosciuta questa fondamentale prerogativa va altresì constatato come le realtà di accoglienza solo in alcuni casi sono dotate delle risorse necessarie a mettere in atto queste intenzioni.

Gli intervistati hanno ipotizzato **la creazione di strumenti conoscitivi e percorsi formativi**, con la disponibilità del tutore, attuabili anche telematicamente, a seguito dell'assegnazione della tutela di un minore al fine di conoscerne la cultura ed il percorso migratorio. Tali percorsi individuali di supporto formativo e conoscitivo sarebbero realizzati con il supporto di mediatori e sociologi e troverebbero utilità in percorsi individualizzati sullo specifico contesto culturale di provenienza del

¹³ [Il tutore] rispetta e valorizza la cultura di provenienza del/la minore, la sua religione e le sue convinzioni aiutandolo/a conoscere il contesto socio-culturale in cui si trova a seguito dell'accoglienza nel nostro Paese;

¹⁴[Il tutore] valorizza e incoraggia l'autodeterminazione e l'indipendenza del/la minore coinvolgendolo/a il più possibile nelle decisioni che lo/la riguardano e discute con lui/lei dei propri diritti, di cosa sia opportuno fare o non fare, dell'indirizzo del suo/a comportamento nelle situazioni problematiche; opera per il perseguimento degli obiettivi del/la minore identificati di concerto con le altre figure di riferimento e con lo stesso/a minore.

minore. Si è ipotizzato inoltre la **previsione di un monitoraggio periodico al fine di comprendere l'andamento e la direzione del minore a seguito della tutela**, lo stato relativo al processo di integrazione, ed un eventuale supporto aggiuntivo al tutore ove necessario. Il monitoraggio così inteso non è previsto da disposizioni normative e pertanto è un'ipotesi da costruire e da vagliare in maniera più specifica rispetto al contesto normativo e operativo attuale.

L'apporto dei professionisti a sostegno del tutore

Ai fini dell'applicazione dei principi della Carta *in toto* **il tutore necessita di un sistema di figure professionali a cui egli possa fare riferimento**. Si evidenzia infatti come la carenza di pratiche e collaborazioni più strutturate sia inopportuna specialmente vista la possibilità di esperienze di vissuto traumatico e differenze socio-culturali così evidenti. Alcune figure di riferimento possono essere operatori sociosanitari, sociologi, antropologi, psicologi, insegnanti di lingua italiana L2, mediatori linguistico-culturali di differenti *background* culturali (di preferenza del medesimo Paese del minore). Ma non solo, si pensi al ruolo del tutore nel patrimonio economico del ragazzo, sia per quello che potrebbe detenere in Italia, sia ad eventuali terreni o piccole proprietà nel Paese d'origine (ipotesi certamente marginale nelle concrete esperienze); al ruolo nelle procedure giuridiche e nell'accompagnamento all'autonomia: questioni complesse che il tutore non può affrontare da solo.

Gli intervistati, infatti, rilevano che per l'applicazione di alcuni principi come quelli relativi al rispetto della cultura del minore, al non esporlo a situazioni di disagio e vergogna, al perseguire il suo supremo interesse, l'apporto e la consulenza con tali figure è fondamentale. Nello specifico si ritiene che il tutore debba essere aiutato da un mediatore culturale in quanto alcuni aspetti dell'immagine e della tutela di sé sono legati alle specificità culturali: l'immagine del minore è in costruzione ed è frutto di un lento processo di stratificazione e consapevolezza di protezione del proprio io. La formazione anche specifica del tutore in termini di sviluppo psichico in contesti di deprivazione e di età evolutiva potrebbe inoltre agevolare l'azione del tutore. Importante sottolineare come ancora la funzione fondamentale della mediazione culturale sia scarsamente e difformemente applicata. Lo status stesso dei mediatori insieme alla definizione del loro ruolo si evidenzia come elemento cruciale per applicare una logica e un'azione tesa a realizzare percorsi educativi efficaci ed appropriati per i ragazzi.

La promozione di strumenti e modalità psicosociali che comprendano variabili transculturali, l'incentivazione di percorsi formativi dedicati e la creazione di luoghi e opportunità a cui rivolgersi sono considerati di estrema utilità, viste le buone, ma ancora troppo poche esperienze già attuate in alcuni settori. Ad esempio la stessa concezione dei controlli preventivi in ambito medico potrebbe essere difficile da comprendere provenendo da altri contesti culturali, potendo comportare per il minore situazioni di non comprensione del contesto e di disagio per la situazione.

In maniera unanime gli intervistati hanno rimarcato l'importanza di una pratica di osservazione e concertazione fra le varie figure professionali, ai fini di una presa in carico del minore come condizione necessaria per agevolare e talvolta rendere possibile il compito del tutore. Il processo di crescita e ricostruzione psico-emotiva individuale ed identitaria, nell'esperienza di alcuni intervistati, è possibile solo adottando una modalità integrata fra gli operatori che devono essere tesi in modo sinergico a creare un clima di fiducia per il minore. La cruciale assistenza che va messa in atto per i tutori deve essere determinata da un'analisi lucida e veritiera che eviti atteggiamenti etnocentrici ma anche narrazioni concilianti poco corrispondenti alla realtà e/o riflessi stereotipati.

La questione da evidenziare rispetto all'apporto dei professionisti è quella del bilanciamento fra la natura strettamente volontaria della figura del tutore, che liberamente si iscrive all'Elenco e accetta l'assegnazione del giudice, con il bisogno di guida e di preparazione coadiuvato dai professionisti per la buona riuscita del suo apporto. In tal senso emerge la necessaria definizione dei doveri del tutore e di cosa sia concretamente a lui richiesto rispetto alle molteplici possibilità di azione, in quanto la

figura resta per definizione volontaria, come intesa anche dalla giurisprudenza in merito. Va notato, sulla base dell'esperienza che proprio questa volontarietà determina un posizionamento terzo del tutore molto particolare e certamente utile per ribadire la centralità del diritto fuori da ogni possibile interesse istituzionale e/o privatistico che, come sappiamo osservando la fenomenologia degli ultimi vent'anni nelle dinamiche di accoglienza delle persone migranti, rischia costantemente di prevalere rispetto al riconoscimento pieno del diritto di ogni minorenne non accompagnato.

Conclusione

La sfida per gli esperti è quella di creare un progetto individuale per il minore che rispecchi l'identità di questi e che porti ad un reale percorso a lungo termine, andando al di là del mero limite temporale della maggiore età, come prospettato dal Principio 3. In definitiva, il sostegno nei confronti del minore, anche nei suoi risvolti di accompagnamento al mondo del lavoro e ad un'autonomia individuale, trova solide basi nel lavoro del tutore, non solo riferito alla sua stessa rete di conoscenze, ma anche nell'affidamento che questi può avere nei confronti dei citati professionisti. Il sistema di protezione dei minori non accompagnati, con le sue carenze strutturali e disomogeneità di attuazione, necessita di un monitoraggio costante con un approccio sistemico sulla realtà nazionale e le differenze locali. La sfida relativa al futuro del minore è possibile solo se affrontata in maniera congiunta da tutte le persone, professioniste e non, che fanno parte ed agiscono per il *best interest* del minore stesso, con una definizione precisa dei compiti di ciascuna di esse.

Per il presente contributo sono stati intervistati i seguenti attori

Pippo Costella, Direttore Defence for Children Italia;

Giusy D'Alconzo, Ufficio Advocacy e Programmi in Italia, Save the Children Italia - fra i promotori della Carta Etica insieme ad AGIA eAIMMF;

Michela Forgione, Sociologa antropologa con specializzazione in antropologia medica, componente del Direttivo GrIS- Gruppo Regionale Immigrazione e Salute Campania;

Francesca La Civita, Avvocato, collabora con Defence for Children Italia;

Claudio Maricchiolo, Dirigente presso ISPRA, esperto in ambiente e sviluppo, attualmente tutore volontario di un minore straniero non accompagnato;

Annarosa Porfilio, Psicoterapeuta, Modello Tavistock, Professoressa presso Università Tor Vergata, Consulente del Tribunale Penale, Civile e della Corte d'Appello di Roma, Psicologa Forense e Psicodiagnosta;

Annamaria Ricci, Mediatrice linguistica e culturale in ambito legale all'interno di strutture d'accoglienza straordinaria;

Ugo Sabatello, Professore di Neuropsichiatria Infantile, Direttore Master II livello "Psichiatria Forense e Clinica delle Dipendenze in Età Evolutiva" – Università di Roma La Sapienza.

Bibliografia

- AGIA, Verso un sistema di tutela per i minorenni stranieri non accompagnati, Documento di proposta,2015;
- AGIA, Linee guida per tutori volontari,2017;
- AGIA, AIMMF, Save the Children, Carta Etica del tutore volontario,2020;
- Cismai, Requisiti minimi per la presa in carico integrata dei minori stranieri non accompagnati, 2020;
- Defence for Children, Orientamenti formativi sulla tutela volontaria di persone minorenni straniere non accompagnate, gennaio 2018;
- Defence for Children, Manuale operativo per tutori volontari, 2020;
- Joëlle Long (a cura di), Tutori per Minori Stranieri non Accompagnati, Materiali per l'informazione e la formazione, Cedam, 2018 ;
- MeltingPot, Welcome to Europe, Manuale di sopravvivenza per il minore straniero non accompagnato (e per il suo tutore),2020;
- Save the Children, Guida per i tutori volontari di minori stranieri non accompagnati,2018.